

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 luglio 2019)

10.53. ACCESSO DIFENSIVO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Ambito Territoriale di

FATTO

La signora, docente presso l'Istituto di (.....), è stata destinataria di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità a seguito del quale la medesima ha presentato, per il tramite dell'avv. un'istanza di accesso avente ad oggetto la seguente documentazione: *“tutta la documentazione riguardante il soggetto interessato, prof.ssa compresa la integrale relazione qui contestata, la precedente relazione redatta dal dott. e mai visionata dalla docente, a tutela del proprio diritto di difesa”*. Il legale della docente evidenziava, nell'istanza, che la medesima aveva segnalato alla Dirigente gravi irregolarità ed illegalità presenti nella scuola e che il predetto trasferimento conseguirebbe proprio a tali segnalazioni.

Le relazioni ispettive oggetto di interesse sono la prot. dele la prot. del

L'amministrazione adita, con provvedimento del, negava l'accesso alla relazione ispettiva prot. del in quanto non avente ad oggetto la posizione della richiedente e concedeva estrazione parziale di copia della relazione ispettiva prot. del, per la sola parte relativa all'istante, negandola per la parte non attinente alla sua persona.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha ribadito il diniego già espresso con l'impugnato provvedimento del 22 luglio 2019. In particolare l'Amministrazione ha negato l'accesso

alla relazione ispettiva prot. del 27.09.2018 i cui esiti non hanno riguardato la docente ma sono stati finalizzati ad accertare eventuali responsabilità della direzione della scuola nell'a.s. 2017/18 e suggerire modalità gestionali per il nuovo anno scolastico mentre ha concesso estrazione parziale di copia della relazione ispettiva prot. del il cui accesso è stato consentito per la parte relativa all'istante e negato per la parte non attinente alla sua persona.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta sotto diversi profili.

In primo luogo le menzionate ispezioni appaiono scaturite dalle segnalazioni della docente la quale pertanto, alla stregua dell'autore di un esposto, ha diritto secondo la giurisprudenza amministrativa ad accedere alla documentazione adottata conseguentemente alla segnalazione effettuata. La docente inoltre è destinataria di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale che non può dirsi, secondo le prospettazioni, svincolato dalle avvenute predette segnalazioni: con riferimento a tale procedimento di trasferimento la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

I documenti in oggetto, inoltre, sono stati chiesti a fini difensivi – e quindi ex art. 24 comma 7 della legge 241/90 - per la tutela della posizione giuridica della richiedente in relazione al menzionato trasferimento, provvedimento destinato a dispiegare effetti giuridici importanti nella sfera giuridica della docente.

La Commissione osserva che l'amministrazione, nell'ostendere la documentazione richiesta, potrà procedere all'oscuramento di eventuali dati di soggetti terzi coinvolti, contenuti nelle relazioni *de quibus*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, con oscuramento dei dati relativi a soggetti terzi eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 settembre 2019)

10.54. ACCESSO DEL GENITORE AI DOCUMENTI RELATIVI AL PERCORSO SCOLASTICO DEL FIGLIO MINORE NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore di

FATTO

La signora, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore, ha presentato, in data 13 giugno 2019, un'istanza di accesso rivolta all'IIS-..... di, chiedendo di accedere a numerosi documenti relativi al percorso scolastico del proprio figlio, in seguito alla non ammissione del medesimo alla classe successiva.

L'istante chiedeva in particolare di ottenere copia della seguente documentazione:

- 1) i registri personali dei docenti componenti il Consiglio di classe;
- 2) le pagine del registro di classe in cui sono annotate risultanze rilevanti tenute in considerazione per la valutazione finale;
- 3) i verbali dei consigli di classe, compreso scrutinio intermedio e finale;
- 4) gli interventi individualizzati svolti per il recupero delle insufficienze;
- 5) le comunicazioni alla famiglia;
- 6) le prove scritte svolte in classe in ciascuna materia;
- 7) le griglie di valutazione adottate per le verifiche orali in ciascuna disciplina;
- 8) le griglie di valutazione adottate per le verifiche orali in ciascuna disciplina;
- 9) criteri adottati dalla scuola per deliberare la non ammissione degli allievi all'anno successivo;
- 10) criteri adottati dalla scuola per deliberare la sospensione di giudizio;
- 11) verbali di dipartimento relativi alle materie oggetto di studio nella classe^ Liceo Scientifico
- 12) verbali e delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi;
- 13) programmazione iniziale di ciascun docente del Consiglio di classe Liceo Scientifico
- 14) programmi svolti da ciascun docente del Consiglio di classe Liceo Scientifico

Con provvedimento del 9 luglio 2019 il Dirigente Scolastico comunicava che la documentazione richiesta sarebbe stata rilasciata a fronte del versamento in favore dell'IIS “.....-.....” dell'importo di euro da effettuare tramite versamento sul relativo c/c postale. Precisava, inoltre, che le risultanze dei registri personali dei singoli docenti erano consultabili nel Registro Elettronico attraverso le credenziali personali. Evidenziava, altresì, la possibilità di prendere visione dei documenti di cui al punto 12 della istanza di accesso (verbali e delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi) sul sito della scuola alla voce PTOF approvato al C.D.I. del

In riscontro a tale comunicazione la signora, con nuova missiva, eccepiva che con riferimento ai punti 1 e 2 della istanza (registri personali docenti e pagine registro di classe recanti risultanze riguardanti l'alunno e ritenute rilevanti ai fini della valutazione dello stesso) non risultava possibile ormai dal termine delle lezioni (.....) la consultazione di tali documenti nel Registro elettronico attraverso le credenziali all'epoca fornite, poiché alla voce "Registro Docente" compare l'indicazione "La funzione non è attiva, rivolgersi alla Segreteria Scolastica per maggiori informazioni", mentre nulla compare alla voce "Registro di classe". Con riferimento al punto 12 dell'istanza la signora obiettava che oggetto della richiesta di accesso sono anche i verbali e le delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi, e non il PTOF reperibile sul sito della Istituzione scolastica, insistendo, quindi, per avere copia cartacea di quanto richiesto nel termine di legge.

Contestava, infine, la richiesta di corresponsione dell'importo di euro ai fini del rilascio della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti, posto che le copie degli atti e documenti di cui alla istanza di accesso agli atti del u.s. non sono stati richiesti in bollo, e che l'imposta di bollo è dovuta solo nell'ipotesi in cui l'istante chieda rilascio di copie conformi e non di copie semplici, come nel caso di specie.

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore risposta la signora ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha dedotto preliminarmente che, come comunicato con pec del 9 luglio 2019, la cospicua documentazione è stata approntata e depositata presso la segreteria didattica dell'Istituto, precisando poi quanto segue. Per quanto attiene al punto 1 dell'istanza "Registro personale dei docenti componenti il Consiglio di Classe", l'amministrazione rilevava la genericità della richiesta eccependo altresì che, comunque, in tale registro sono elencati gli esiti dei percorsi scolastici di altri alunni costituenti il gruppo classe in oggetto; con l'intento di agevolare la richiesta dell'istante ed evitare, per quanto sopra esposto, l'intervento dei controinteressati, si rinviava la signora a consultare gli esiti del percorso del proprio figlio direttamente sul sito della scuola, ove, attraverso le credenziali in uso, già più volte il richiedente aveva avuto accesso e possibilità di stampa della documentazione richiesta. Per quanto riguarda il punto 12 della medesima istanza, attinente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'amministrazione ha precisato che è possibile consultarlo e stamparlo da parte di qualsiasi persona, attraverso il libero accesso al sito dell'istituto. Infine - contesta l'amministrazione - *"per quanto attiene il contestato versamento della somma di € nella medesima istanza si "mistifica" riguardo ai costi relativi ai diritti espressi negli artt. 1 e 2 del Decreto Direttoriale del con paventate e mai suffragate richieste di costi per "bolli". Invece, in qualità di Amministrazione dello Stato, con il fine di ottemperare alle norme previste in forza dell'art. 3 del citato decreto direttoriale 662/19, è stato richiesto il versamento dei costi dovuti presso «la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro Capo 13 - Cap. 3550 -*

Art. 02 denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Somme relative a servizi resi dall'amministrazione", con indicazione dello causale "rimborso accesso - L 241/90".

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione rileva preliminarmente che l'istante vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto, volto ad ottenere documenti relativi al percorso scolastico del proprio figlio minore. Di fatto però, il comportamento della amministrazione, non si sostanzia in un integrale diniego d'accesso - avendo essa comunicato all'istante l'avvenuta predisposizione di quasi tutta la documentazione richiesta – se non per quanto di seguito verrà precisato in merito ai punti 1, 2 e 12 della istanza. Quanto alla documentazione già predisposta e tenuta a disposizione della istante, la Commissione osserva che appare illegittima la contestazione da parte della ricorrente della richiesta di corresponsione dei costi di copia che *ex lege* sono dovuti e che, come precisato dall'Istituto, non attengono alla apposizione di bolli ma costituiscono il mero corrispettivo delle copie eseguite.

Con riferimento, invece, alla documentazione di cui ai punti 1 e 2 dell'istanza, non essendo più possibile la relativa consultazione tramite accesso al sito della scuola – come dichiarato dalla istante - l'amministrazione dovrà consentirne l'accesso attraverso la visione e la estrazione di copia, ai sensi della legge 241/90. Analoga valutazione deve esser fatta con riguardo alla documentazione di cui al punto 12 della istanza e immediatamente riferentesi all'alunno, figlio della istante, e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, qualora eventualmente non leggibili sul sito e/o richiesti in forma cartacea.

Quanto alla contestazione sui documenti di cui al punto 12 della istanza relativi agli altri alunni della classe, la Commissione condivide l'osservazione della amministrazione resistente che configura i medesimi quali "controinteressati". Qualora l'interesse della istante fosse stato rivolto anche alle valutazioni degli altri allievi, in un'ottica comparativa, si sarebbe resa necessaria la procedura di notifica dell'istanza e del ricorso ai terzi controinteressati ed, in carenza della stessa, il ricorso - con riferimento a tale parte della istanza e relativamente ai documenti attinenti ai soggetti terzi - dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile ex art 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

A tal riguardo si osserva, però, che la signora ha precisato, in una comunicazione interlocutoria con l'Istituto, di non aver interesse alle posizioni degli altri alunni i cui dati e nominativi possono essere oscurati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riguardo a tutta la documentazione relativa alla sola posizione del minore – con opportuno oscuramento dei dati degli altri alunni - che dovrà essere resa disponibile dietro versamento, da parte della istante, della somma richiesta a titolo di diritti di copia.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 settembre 2019)

10.55. ACCESSO DI PARTECIPANTE A CONCORSO PUBBLICO AGLI ATTI RIGUARDANTI LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE SCRITTE, SOSTENUTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Infrastrutture e Trasporti

FATTO

La ricorrente, avendo partecipato al concorso per l'assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo indeterminato nell'Area funzionale III, profilo professionale "Ingegnere-Architetto", con istanza del ha chiesto di potere accedere a tutti gli atti riguardanti *"la pubblicazione dei risultati delle due prove scritte, sostenute l'....."*

Il Ministero resistente, con provvedimento del 17 luglio 2019 ha rinviato il chiesto accesso fino al termine delle prove orali. Tale differimento, è stato dedotto, è necessario per garantire la continuità della procedura concorsuale nonché un ordinato e celere svolgimento delle prove orali.

Avverso il provvedimento di differimento, la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, è illegittimo.

La Commissione ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, *"Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata"*.

Il differimento è legittimo solo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale.

Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali.

Si osserva sul punto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e ha un urgente bisogno all'accoglimento dell'istanza di accesso, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore nella procedura della Commissione esaminatrice – che la necessità

di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo nella nomina (decisione della Commissione, seduta 11 maggio 2012).

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alle prove di tutti gli idonei alla fase orale configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

Quanto alle modalità di accesso agli elaborati degli altri concorrenti, l'Amministrazione resistente consentirà all'accedente di prendere visione e copia di un numero congruo di elaborati - significativo ai fini della comparazione - e previo pagamento del contributo previsto.

La lettura comparata degli elaborati dei candidati ammessi, infatti, se da un lato garantisce la cura o difesa degli interessi giuridici dell'accedente, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica, dall'altro lato non può certo comportare la sindacabilità dell'esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, cioè un obiettivo perseguibile - secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione - solo entro limiti assai ristretti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 settembre 2019)

10.56. ACCESSO DA PARTE DI SOCIETÀ COOPERATIVA AI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOCI LAVORATORI E DAI VOLONTARI - ACCESSIBILITÀ LIMITATA ALLE SOLE DICHIARAZIONI RESE DAI LAVORATORI NON PIÙ ALLE DIPENDENZE DELL'ACCEDENTE

Ricorrente: Cooperativa

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

La "Cooperativa", per il tramite dell'avv. di, ha presentato alla Direzione Territoriale del Lavoro di un'istanza di accesso datata 1 agosto 2019 chiedendo copia della seguente documentazione:

- verbali interlocutori n. / del, e
- verbali integrali delle dichiarazioni rese dall'amministratore, dai soci lavoratori e dai volontari;
- la restituzione degli originali dei prospetti di rimborso a piè di lista.

Motivava la richiesta allegando necessità di tutela in sede giurisdizionale avverso i verbali n. / del e n. /-..... del, emessi dalla Direzione Territoriale del Lavoro di all'esito dell'ispezione del

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di disponeva l'accoglimento parziale della predetta istanza di accesso, con provvedimento del, autorizzando la restituzione degli originali dei prospetti di rimborso a piè di lista, nonché il rilascio di copia dei verbali interlocutori e della dichiarazione resa il dal legale rappresentante della Cooperativa, sig.ra

Negava però l'accesso ai verbali integrali delle dichiarazioni rese dai soci lavoratori e dai volontari, e ciò *“ritenuto che i verbali N. /-..... del e N. /-.....-..... del, comprensivi dei prospetti dei periodi lavorati suddivisi per lavoratore nonché di stralci di dichiarazioni siano estremamente dettagliati e che la motivazione ivi espressa sia ampia, articolata e quindi satisfattiva delle esigenze difensive esposte dall'interessato, per cui l'accesso alle dichiarazioni integrali avrebbe come unico risultato quello di rendere note le generalità dei dichiaranti ma nulla aggiungerebbe a quanto già esposto negli stessi, rispetto ai quali le difese possono essere esplicate”*.

Avverso tale provvedimento di accoglimento parziale l'odierna ricorrente, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 della legge 241/90. Nel ricorso il legale della istante precisa quanto segue *“il rischio delle paventate “ritorsioni” nei confronti dei dichiaranti è inesistente, atteso che molti dei soggetti indicati nei prospetti dei verbali ispettivi non sono più in forza presso la Cooperativa, mentre gli altri sono stati assunti stabilmente. Tale ultimo diritto potrebbe essere efficacemente tutelato con altri strumenti meno lesivi del diritto di difesa della Cooperativa, come ad esempio l'oscuramento dei dati anagrafici dei dichiaranti (soluzione alla quale la Cooperativa, in alcun modo interessata a conoscere le generalità dei dichiaranti, non si opporrebbe)”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preliminarmente ricorda che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula che risulti un “pericolo” di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. Secondo il costante orientamento di questa Commissione l'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro.

Sulla base delle predette argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso fondato solo in relazione alla richiesta delle dichiarazioni rese dai lavoratori non più alle dipendenze della ricorrente.

Quanto alla richiesta, avanzata dalla ricorrente, di ricevere copia delle dichiarazioni “oscurate dei dati personali dei lavoratori” la Commissione osserva che tale oscuramento potrebbe non essere sufficiente a garantire la riservatezza della identità dei medesimi che potrebbe essere desunta da altri elementi o circostanze di fatto risultanti dalle dichiarazioni *de quibus*. Tale modalità di accesso potrebbe, pertanto, essere consentita solo laddove la amministrazione riuscisse, in concreto, a garantire la tutela della riservatezza delle identità dei dichiaranti — circostanza questa non valutabile a priori dalla Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie solo limitatamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori non più alle dipendenze della ricorrente, rigettandolo per il resto e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 9 Ottobre 2019)

10.57. ACCESSO AI DOCUMENTI CONTRATTUALI AFFERENTI ALLA CESSAZIONE/DISATTIVAZIONE DELL'UTENZA TELEFONICA DELL'ACCEDENTE A SEGUITO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI RECLAMO PER MANCATA NOTIFICA INERENTE LA CESSAZIONE DELL'UTENZA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Vodafone Italia S.p.A. e TelecomItaliaS.p.A.

FATTO

Il sig., per il tramite del sig., ha presentato una istanza di accesso rivolta a Vodafone Italia S.p.A. chiedendo di accedere ai “documenti contrattuali afferenti alla cessazione/disattivazione dell'utenza n. (...), dei documenti contrattuali dai quali emerga, nel dettaglio, la data di attivazione e la provenienza, la cessazione e i relativi motivi”. L'istanza si collegava alla avvenuta presentazione di un reclamo per mancata notifica inerente la cessazione dell'utenza riferita in oggetto, avvenuta – si legge - in maniera arbitraria e senza alcun consenso e quindi senza che fosse mai stata manifestata alcuna volontà di disattivazione della linea.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig., per il tramite del sig., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente il sig., per il tramite del sig., ha inoltrato alla Commissione un ulteriore ricorso avverso TelecomItaliaS.p.A. per il silenzio serbato dalla stessa società a fronte di istanza di accesso, datata 25 agosto 2019, presentata sempre per il tramite del sig., avente il seguente oggetto: “documenti contrattuali afferenti alla cessazione/disattivazione dell'utenza n. (...), dei documenti contrattuali dai quali emerga, nel dettaglio, la data di attivazione e la provenienza, la cessazione e i relativi motivi. Motivava la richiesta con la necessità di ricostruire la permanenza presso la società in parola del numero assegnatogli.

E' pervenuta memoria della TelecomItalia S.p.A. la quale eccepisce di non aver opposto un diniego di accesso alla istanza ricevuta ma di aver chiesto, senza ottenerla, una integrazione documentale della procura conferita al sig., nonché di copia della richiesta di accesso firmata dal sig., effettivo titolare della utenza.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione dispone la riunione dei ricorsi presentati dal sig. per connessione oggettiva ed osserva quanto segue. L'art. 22 lett. e) della legge 241/90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario". Il seguente art. 23 precisa che "Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi".

La Commissione, quanto al servizio di telefonia, ritiene che si tratti di "pubblico servizio" ai fini della applicazione della legge 241/90 riconoscendo la propria competenza ad esaminare il caso in ragione della seguente valutazione: la documentazione, specifico oggetto della richiesta ostensiva, è relativa alla fruizione del servizio *ex se* e non già alle modalità dello stesso, né al rapporto privatistico intercorrente tra le parti in dipendenza del contratto dalle stesse sottoscritto.

Ciò premesso la Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto ed avendo lo stesso esplicitato la strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere. Le amministrazioni resistenti dovranno pertanto consentire accesso alla documentazione oggetto di istanza.

Quanto alla eccezione di difetto di delega e della istanza firmata dall'effettivo titolare della utenza, la Commissione rileva che il ricorrente ha prodotto, unitamente al ricorso, ricevute di accettazione e consegna della pec contenente la predetta documentazione inviata a TelecomItalia Sp.a., che pertanto risulterebbe correttamente inviata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare le istanze di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 Ottobre 2019)

10.58. DIRITTO DI ACCESSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE — LIMITI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il signor, consigliere comunale del Comune di, in data 25 settembre 2019 ha presentato una istanza d'accesso al Responsabile dell'Area tecnica ed al Responsabile dell'Area amministrativa del medesimo comune, ex art. 17 del Regolamento del Comune di attuativo dell'art. 43 del D.lgs 267/2000 (TUEL).

Con la predetta istanza chiedeva in particolare la visione e parziale estrazione di copia della documentazione degli atti tecnico-amministrativi dei lavori relativi “Lavori di consolidamento costone”.

Con provvedimento datato 30 settembre 2019 i responsabili delle aree interpellate emettevano un provvedimento di rigetto della richiesta di accesso, ritenuta generica ed indeterminata e, pertanto, tale da impedire una seppur minima identificazione dei supporti documentali che si intendevano consultare o acquisire. A tale provvedimento veniva tuttavia allegata una parte della documentazione richiesta dall'istante, selezionata dall'amministrazione e, a parere della stessa, idonea a garantire “al massimo grado possibile il livello di conoscibilità dei singoli passaggi amministrativi della pratica in questione”. Ribadivano i limiti all'accesso agli atti per “le pratiche afferenti questioni in contenzioso”. Tale precisazione si riferisce alla lite già pendente tra il Comune e la Regione innanzi al Tar Catania, poi dichiaratosi incompetente per materia nei confronti del Giudice Ordinario innanzi al quale verrà riassunta la causa.

L'istante, in riscontro al predetto provvedimento, eccepita l'illegittimità dello stesso e ritenuta insufficiente la parziale documentazione ivi allegata, in data 3 ottobre 2019 esortava l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso. Infine, con nota datata 4 ottobre 2019, il Responsabile dell'Area Tecnica, confermava il diniego all'accesso per i motivi già indicati con provvedimento del 30 settembre 2019, evidenziando inoltre che *“gli Uffici comunali sono sempre pronti a consentire il pieno espletamento dei diritti da parte di chiunque ma non possono giammai prestarsi per essere utilizzati in base ai capricci della giornata, e soprattutto, non possono essere strumentalmente paralizzati o appesantiti nella loro attività e nei loro adempimenti per effetto di distorte e fantasiose interpretazioni individuali di ciò che dovrebbe costituire il ruolo che la legge riconosce ed attribuisce agli stessi consiglieri comunali”*.

Avverso i predetti provvedimenti di rigetto il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente la quale deduce, in sostanza, che non vi è stata alcuna negazione dell'accesso ma che *“tutto quanto fin qui messo a disposizione del Consigliere rappresenta un complesso di atti perfettamente idoneo a consentire adeguata (se non addirittura piena conoscenza) di tutte le fasi procedurali tanto amministrative quanto tecniche afferenti al procedimento in esame, tant'è che proprio questi, e non altri atti o documenti, sono stati quelli depositati dallo stesso Comune per sostenere i propri diritti, azioni e ragioni innanzi al Giudice Amministrativo. Precisa l'amministrazione che “ciò che questo Ente ha contestato, invero, non è il diritto del Consigliere comunale ad avere accesso agli atti, bensì, la pretesa del Consigliere comunale ad operare in maniera strumentale e con possibile abuso delle proprie prerogative, per evitare di appesantire oltremodo se non addirittura paralizzare l'attività degli Uffici utilizzando mezzi che vanno ben al di là di ogni principio di ragionevolezza e proporzionalità. Ed infatti, in base alle attuali dotazioni dell'UTC del Comune di, mettere a disposizione per la visione tutti i fascicoli relativi all'intero iter amministrativo e tecnico dei lavori di “Consolidamento della*” significherebbe chiudere almeno per un'intera giornata l'Ufficio in questione per fare in modo che i dipendenti assegnati a detta unità organizzativa possano assistere il Consigliere nelle operazioni e procedure di visione dei fascicoli e procedere contestualmente alla riproduzione di quelli che via via sarebbero stati ritenuti rilevanti. Tutto ciò con pesanti ripercussioni sull'attività ordinaria dell'Ente ed in evidente spregio di ogni criterio di logica e ragionevolezza oltre che di ogni canone di proporzionalità ed adeguatezza. Non è pensabile, infatti, che per assecondare un consigliere comunale, a fronte di un'istanza formulata in termini così estremamente generici e lacunosi, si debba sospendere ogni altra attività o adempimento e chiudere le porte dell'Ufficio fino a quando la richiesta del Consigliere non sia stata, a mera discrezione di quest'ultimo, pienamente soddisfatta. (...)”. L'amministrazione precisa di aver consentito altresì accesso anche alla *“memoria dell'Avvocatura di Stato e la copia del ricorso presentato dal Comune al TAR* senza alcuna limitazione o esclusione di sorta”.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso, pur presentato nei confronti di un Comune, per evitare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico.

Nel merito la Commissione, in primo luogo, rileva la parziale cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione già ostesa dal Comune, osservando per il resto quanto segue.

I consiglieri comunali, ex art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000, hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle

questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo il divieto di perseguire interessi personali. Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).

Ciò premesso, con riferimento al caso specifico, si rileva che l'istanza di accesso presentata non può considerarsi generica risultando individuato l'oggetto di interesse – ancorché composto da numerosa documentazione - e che la modalità di accesso richiesta appare legittima: la visione preliminare della intera documentazione servirebbe proprio per la enucleazione di quella di effettivo interesse, di cui estrarre eventualmente copia. Certo è che, a fronte dell'avvenuta ricezione di una parte della documentazione, il consigliere avrebbe dovuto manifestare l'interesse ad accedere non già nuovamente all'intero fascicolo – reiterando pedissequamente la richiesta ostensiva – ma individuando la residuale documentazione di interesse.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, permane l'esigenza che le richieste ostensive siano contenute entro immanenti limiti di proporzionalità e ragionevolezza per evitare l'aggravio della corretta funzionalità dell'ente civico (CdS Sez. 5931/2013 Sez V).

Pertanto la Commissione, accogliendo le doglianze della amministrazione relativamente alla mole della documentazione in oggetto, osserva che l'esercizio del diritto di accesso richiesto può essere scaglionato in successive fasi e sessioni che consentano lo svolgimento regolare dell'ordinaria attività dell'ente. Secondo il costante orientamento di questa Commissione, in linea con la richiamata giurisprudenza amministrativa, infatti l'esercizio del diritto di accesso non può paralizzare la attività della amministrazione adita, in ossequio al già citato principio di buon andamento della amministrazione, portato dall'art 97 della Costituzione.

Con riferimento all'oggetto della richiesta, infine, la Commissione precisa che rientrano tra i documenti inaccessibili, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge 241/1990 e art. 2, comma 1, lett. a, del D.P.C.M. 200/1996, i pareri, le memorie e gli scritti defensionali dell'Avvocatura dello Stato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento alla documentazione già ostesa, lo rigetta con riferimento alla documentazione sottratta all'accesso ex art. 24 comma 1 della Legge 241/1990, accogliendolo per il resto con la limitazione di una modalità di esercizio, in concreto, che non pregiudichi il regolare svolgimento della attività amministrativa dell'ente adito. Per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 Novembre 2019)

10.59. ACCESSO AGLI ATTI INERENTI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Il 6 agosto 2019 la Legione Carabinieri – Compagnia di, notificava al ricorrente l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico in quanto aveva omesso di comunicare ai suoi superiori l'esistenza di un rapporto di parentela con un cugino implicato in reati in materia di produzione e traffico stupefacenti e rapporti di parentela sebbene non ravvicinati con importanti esponenti di una cosca di 'ndrangheta.

A seguito di tale comunicazione, il avanzava istanza di accesso informale agli atti al fine di meglio comprendere la natura degli addebiti sopra riportati e l'Amministrazione resistente provvedeva al rilascio di copia di quanto richiesto con l'omissione dei nominativi del presunto cugino e delle altre persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente; omissione che rendeva impossibile l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

La Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019 rilevava che l'oscuramento dei nominativi opposto da parte resistente si fondava sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010 e che ai fini della decisione del ricorso reputava necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 1050 del D.P.R. N.

90/2010, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Perveniva dalla resistente Amministrazione, che deduceva la particolare struttura organizzativa criminale della "ndrangheta" e affermava che si era ritenuto necessario attuare il disposto dell'art. 1050, comma 1, lett. e) DPR 90/2010 in relazione all'esigenza "eccezionale" di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

DIRITTO

A seguito del chiarimento richiesto, è stato precisato dall'Amministrazione che è stato ritenuto necessario invocare il disposto di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010, in relazione all'esigenza "eccezionale" di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Al riguardo, la Commissione rileva che il richiamo alle norme regolamentari è illegittimo, in quanto la norma invocata tutela esclusivamente l'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi e non l'esigenza "di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica."

D'altronde, nella fattispecie concreta l'accesso è stato consentito, anche se con gli omissis e pertanto l'invocata norma regolamentare non ha impedito di accedere ai richiesti documenti; inoltre la Scrivente evidenzia che il divieto riguarda esclusivamente "*attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti*"; pertanto i nominativi omissati e le generalità delle persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente sono accessibili, non ricadendo nelle prescrizioni regolamentari.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli istanti, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 Novembre 2019)

10.60. ACCESSO DEL CREDITORE A DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Ricorrente: Agenzia Funebre

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

La Agenzia Funebre, nella persona del legale rappresentante p.t. e per il tramite dell'avv. di, ha presentato una istanza d'accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate chiedendo di accedere a documentazione relativa alla dichiarazione di successione in morte del sig.

Motivava l'istanza deducendo la qualità di creditrice nel giudizio volto al recupero del credito vantato per spese funerarie, contro i signori,, e, rispettivamente moglie e figlie del defunto. Allegava pertanto una finalità difensiva della documentazione richiesta anche con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo presentata dalle eredi.

Precisava nella istanza che, a seguito della rinuncia all'eredità degli eredi, si trovava nella necessità di verificare se vi fosse stata dichiarazione di successione, per la verifica della consistenza della devoluzione dell'eredità nonché se emergessero eventuali atti di disposizione incompatibili con la volontà di rinuncia all'eredità.

La amministrazione adita emetteva un provvedimento di diniego datato 30 Ottobre 2019 deducendo una carenza di legittimazione della istante all'accesso richiesto nonché eccependo l'accesso può "avvenire solo in presenza di un provvedimento di autorizzazione ex art.492-bis cpc o di altro provvedimento del Giudice previsto e disciplinato dalle specifiche disposizioni in materia processuale contenute nei codici di rito".

Avverso tale provvedimento la Agenzia Funebre la stessa – per il tramite dell'avv. - ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta anche con riferimento alla pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine al quale l'istante deduce un interesse difensivo dei documenti richiesti.

Il richiamo operato dalla amministrazione all'art. 492-bis c.p.c. non appare conferente perché l'istanza di accesso presentata non è meramente finalizzata alla ricerca dei beni da aggredire per il soddisfacimento del credito vantato. Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, poi, l'introduzione dell'art. 492 bis c.p.c. nulla ha mutato in tema di accesso *ex lege* 241/90 la cui disciplina rimane operativa alla ricorrenza dei presupposti di legittimazione dalla stessa legge previsti.

PQM